



Ministero delle
Attività Produttive
DG AMTC



DG SANCO

L'EUROPA... IN MACCHINA

Oggi viaggiare in Europa è molto più semplice grazie all'abolizione di alcune formalità relative ai passaporti ed ai bagagli. Ecco qualche informazione che può rendere più sicuro e piacevole il vostro viaggio all'estero.

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE

I cittadini degli Stati membri hanno diritto, in quanto tali, di muoversi liberamente all'interno dei confini del vecchio continente senza dover adempiere particolari procedure, basta possedere una carta d'identità o un passaporto validi. La libertà di circolazione dei cittadini in Europa all'interno di uno spazio privo di frontiere è stata sancita per la prima volta nel 1985 da Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi attraverso la Convenzione che ha istituito il c.d. "spazio Schengen".

Per conciliare libertà e sicurezza, le disposizioni di Schengen prevedono una politica comune in materia di visti, diritto d'asilo e controllo delle frontiere esterne, così come in merito alla dogana e alla criminalità organizzata. A tal fine, si è creato il complesso Sistema d'informazione Schengen (SIS), che consente di scambiare dati sull'identità delle persone e sulla descrizione degli oggetti ricercati.

L'accordo Schengen è stato successivamente integrato nel quadro dell'Unione europea dal Trattato di Amsterdam e si è esteso progressivamente a tutti gli Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia più i paesi associati come Norvegia, Islanda e prossimamente anche la Svizzera) ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito, che hanno scelto di mantenere i controlli alle frontiere e dei 10 nuovi Stati membri. Infatti gli Stati membri che sono entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004 (Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) sono vincolati dalle

disposizioni di Schengen, ma solo in futuro verranno aboliti i controlli alle loro frontiere interne e si deciderà la loro piena partecipazione.

Grazie a queste disposizioni si possono attraversare in qualsiasi punto i confini interni dell'UE senza dover esibire i documenti, a meno che esistano ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanitarie. E' bene sapere che gli Stati facenti parte dello spazio Schengen conservano, sulla base delle rispettive legislazioni nazionali, il diritto di effettuare controlli d'identità su tutto il proprio territorio nell'ambito delle funzioni di polizia. Quindi è sempre meglio portare con sé un documento valido (carta d'identità o passaporto) e, all'occorrenza, il permesso di soggiorno.



PATENTE DI GUIDA

La patente di guida in corso di validità, rilasciata in un paese UE, è valida in tutto il territorio dell'UE. In alcuni paesi, oltre alla patente di guida valida, è necessario portare con sé il libretto d'immatricolazione del proprio veicolo.

Nella maggior parte dei paesi l'età minima richiesta per guidare è **18 anni**, il limite di età per il noleggio di un'automobile non è fissato a livello europeo e generalmente varia tra i 20 e i 23 anni. Può esistere anche un'età massima e questa può variare dai 65 ai 75 anni.

L'ASSICURAZIONE

All'interno dell'Unione Europea, è possibile assicurare un veicolo stipulando un contratto d'assicurazione - obbligatorio per la responsabilità civile o facoltativo per la copertura di rischi supplementari (come furto, incendio, ecc.) - con qualsiasi compagnia autorizzata in qualunque Stato membro UE.

E' obbligatoria, però, la comunicazione all'autorità di controllo assicurativa dello Stato membro dove il veicolo è immatricolato da parte della corrispondente autorità dello Stato membro in cui ha sede la compagnia.

La compagnia assicuratrice deve, inoltre, essere membro dell'Ufficio nazionale degli assicuratori automobilistici e del Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo da assicurare è immatricolato. Infine, se tale compagnia non ha una sede nello Stato membro d'immatricolazione, deve avere preposto un rappresentante autorizzato alla liquidazione dei sinistri in quel Paese per agevolare e sveltire le operazioni in base alla quarta direttiva sull'assicurazione dei veicoli (**Direttiva 2000/26/EC**).

LA CARTA VERDE

Alla stipula della polizza di assicurazione viene rilasciata automaticamente dall'assicuratore la **Carta verde**, il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato. La scadenza del documento è la stessa della polizza RC auto cui è legato.

Per i veicoli italiani il possesso della Carta verde è necessario solo in alcuni Paesi, vale a dire: Albania, Andorra, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. Per tutti gli altri non è necessaria poiché la targa dell'auto presuppone la stipula, nel proprio Stato membro, di un'assicurazione obbligatoria che già comprende l'estensione della garanzia anche a questi Stati.



E' possibile richiedere la Carta verde anche successivamente, sempre alla propria compagnia e nel caso si è sprovvisti, è possibile acquistarla direttamente agli Uffici di Frontiera autorizzati.

GUIDA SICURA

In tutti i paesi dell'UE è **obbligatorio** l'uso delle cinture di sicurezza sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori dell'automobile e questo anche sui pullman.

Per i bambini che viaggiano a bordo di un'auto è necessario installare gli appositi seggiolini.



ai veicoli provenienti da destra.

Ricordate che a Cipro, in Irlanda, a Malta e nel Regno Unito la guida è a sinistra e che in alcuni paesi, come il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo, di norma si dà la precedenza ai veicoli provenienti da destra.

L'uso dei telefoni cellulari durante la guida aumenta notevolmente il rischio di incidenti mortali ed è vietato, esplicitamente o implicitamente, in tutti i paesi dell'UE. In alcuni paesi è tollerato l'uso di dispositivi "mani libere".



Il **limite di velocità** sulle autostrade è generalmente di 110, 120 o 130 km/h e il limite nelle zone urbane è di 50 o 60 km/h. Fate attenzione ai segnali per essere sicuri del limite esatto e di eventuali condizioni particolari.

Nella maggior parte dei paesi il **tasso massimo autorizzato di alcool** nel sangue è di 0,5 mg/ml, ma in altri va da 0,2 mg/ml a 0,8 mg/ml (0,9 mg/ml a Cipro); alcuni paesi infine non ammettono affatto la presenza di alcool nel sangue durante la guida.

La Commissione europea ha raccomandato l'adozione da parte di tutti i paesi di un tasso consentito standard non superiore a 0,5 mg/ml.

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Sottoscrivere un'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) è **obbligatorio** per legge allo scopo di garantire il risarcimento di danni alle persone e alle cose causati dal proprio veicolo. Questa copertura si estende a tutti i passeggeri nel veicolo, familiari inclusi, su tutto il territorio dell'Unione europea, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto l'incidente.

La carta verde costituisce la prova dell'adempimento di questo obbligo e quindi non può essere richiesto un supplemento di premio quando ci si sposta in altri Stati membri. Solo nel caso in cui si voglia integrare la propria assicurazione contro rischi ulteriori, come l'incendio o il furto all'estero, la compagnia assicuratrice è autorizzata a chiedere un supplemento se la copertura garantita dal contratto assicurativo è limitata allo Stato membro di residenza.

Se durante un viaggio in un altro Stato membro il vostro autoveicolo provoca o viene coinvolto in un incidente, tutto ciò che occorre fare è comunicare l'incidente alla propria compagnia d'assicurazione. La carta verde o il certificato di assicurazione internazionale permetterà alle vittime di ottenere un indennizzo. Se siete voi ad essere vittima di un incidente di cui non siete responsabile, avete diritto a un risarcimento in base alle norme in vigore nello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente, ovvero in base alle norme in vigore nel vostro paese di residenza qualora l'ammontare degli indennizzi in quest'ultimo sia più elevato.

Anche se le norme che regolano il risarcimento dei danni a persone e cose variano da paese a paese, in qualunque Stato membro avvenga l'incidente automobilistico, avete diritto a una copertura minima sino a 350.000 euro per le lesioni personali e a 100.000 euro per i danni materiali. In alcuni Stati membri, tuttavia, l'ammontare totale di copertura può essere limitato in caso di più vittime dello stesso incidente.

La **Direttiva 2005/14/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 ha innalzato queste coperture minime a 1 milione di euro per vittima o 5 milioni di euro per sinistro nel caso di danni alle persone e a 1 milione di euro nel caso di danni alle cose.



Gli Stati membri dovrebbero innalzare la copertura ad almeno la metà di tali importi entro l'11 gennaio 2010 e ad almeno la totalità di tali importi entro l'11 giugno 2012.

Se, infine, l'incidente è causato da un'auto non assicurata o che non è stata identificata la legislazione comunitaria avete diritto ad essere risarciti dal fondo di garanzia automobilistica dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito <http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/index.html#>

Nuove regole per la liquidazione dei sinistri

La quarta direttiva sull'assicurazione dei veicoli (**Direttiva 2000/26/EC**) ha introdotto nuove disposizioni allo scopo di rendere maggiormente efficiente il meccanismo per la liquidazione dei sinistri in caso di incidente occorso fuori lo Stato membro di residenza della vittima. In base alla quarta direttiva, le vittime possono rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice (o al suo rappresentante abilitato alla liquidazione dei danni nel paese in cui è avvenuto l'incidente) del soggetto responsabile del sinistro piuttosto che al colpevole. Il rappresentante autorizzato ha 3 mesi per rispondere alla richiesta di risarcimento, nel caso in cui impieghi più tempo, in base alla direttiva, lo Stato Membro deve applicare le sanzioni per accelerare l'indennizzo.

La direttiva, inoltre, obbliga gli Stati Membri ad istituire un centro d'informazione che si occupi di questioni generali relative all'assicurazione e agevoli l'identificazione da parte delle vittime dell'assicuratore della parte in colpa o del rappresentante autorizzato.

Infine, in ciascun paese UE deve essere presente un organismo di indennizzo per liquidare i sinistri nel caso in cui la compagnia di assicurazione non agisca o sia troppo lenta ad operare, non sia stato nominato un rappresentante per la liquidazione, o nel caso in cui, non sia stato identificato il veicolo. Questo organismo inoltrerà poi la richiesta di rimborso al corrispondente organismo nello Stato membro di residenza della compagnia assicuratrice.